

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5036 del 21/09/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA per impianto destinato ad attività di magazzino a servizio della manutenzione strade, sito in Comune di Sala Bolognese (BO), S.P. 18 km 8+600.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5217 del 21/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventuno SETTEMBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA** per l'impianto destinato ad attività di magazzino a servizio della manutenzione strade, sito in Comune di Sala Bolognese (BO), S.P. 18 km 8+600.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla Città Metropolitana di Bologna (C.F. e P.I. 03428581205) per l'impianto destinato ad attività di magazzino a servizio della manutenzione strade, sito in Comune di Sala Bolognese (BO), S.P. 18 km 8+600, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Sala Bolognese}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
5. Obbliga la **Città Metropolitana di Bologna** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La Città Metropolitana di Bologna (C.F. e P.I. 03428581205) con sede legale in Comune di Bologna (BO), via Zamboni n. 13, per l'impianto sito in Comune di Sala Bolognese (BO), S.P. 18 km 8+600, ha presentato, nella persona di Gianluca Perri, in qualità di funzionario delegato della Città Metropolitana di Bologna per la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Sala Bolognese in data 23/03/2017 (Prot. n. 3694) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. del Comune di Sala Bolognese, con propria nota del 29/03/2017 (Prot. n. 3864) pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 30/03/2017 al PGBO/2017/7044 e confluito nella **Pratica SINADOC 12500/2017**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - SAC di Bologna con nota PGBO/2017/13256 del 09/06/2017 ha sollecitato il Comune di Sala Bolognese ad esprimere parere di competenza ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna con nota PGBO/2017/18008 del 31/07/2017 ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

- L'ARPAE - SAC di Bologna con nota PGB0/2017/18187 del 01/08/2017 ha risollecitato il Comune di Sala Bolognese ad esprimere parere di competenza ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Sala Bolognese, con propria nota Prot. n. 11813 del 19/09/2017 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 19/09/2017 al PGB0/2017/21752, ha trasmesso nulla osta ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁷. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 21/09/2017

Il Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni Ambientali
 ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
 Stefano Stagni⁸

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁸ Firma apportata ai sensi:
 della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
 della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
 della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 799/2016 e s.m.i. con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2017 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo ed è stato modificato l'assetto micro-organizzativo della SAC di Bologna.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto Città Metropolitana di Bologna – MAGAZZINO MANUTENZIONE STRADE Comune di Sala Bolognese (BO), S.P. 18 km 8+600

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico in acque superficiali (fosso di campagna che recapita nel reticolo delle acque superficiali) classificato dal Comune di Sala Bolognese (BO) (visto il parere di ARPAE-ST - Distretto di Pianura PGB0/2017/18008 del 31/07/2017) come “scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche” provenienti dall'attività di magazzino a servizio della manutenzione strade.

Le acque reflue domestiche derivate dai servizi igienici sono preventivamente trattate mediante 1 fossa Imhoff da almeno 1 A.E. prima di essere trattate in un filtro batterico anaerobico da almeno 1 A.E. Prima dello scarico in acque superficiali è installato un pozzetto di ispezione e prelievo campioni.

Altri scarichi ed immissioni

Le acque meteoriche di dilavamento dei tetti del magazzino sono disperse liberamente su suolo. Tali acque meteoriche, essendo non contaminate, sono esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs.152/2006.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni delle precedenti autorizzazioni allo scarico in acque superficiali Prot. n. 5763 del 28/05/2009 e Prot. n. 8649 del 18/09/2013, rilasciate dal Comune di Sala Bolognese (BO) e confermate dal Comune di Sala Bolognese con nota Prot. n. 11813 del 19/09/2017 (visto il parere di ARPAE-ST - Distretto di Pianura PGB0/2017/18008 del 31/07/2017) di nulla osta all'autorizzazione allo scarico (pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 19/09/2017 al PGB0/2017/21752), come di seguito aggiornate:

1. Le linee fognarie, gli impianti di trattamento e lo scarico dovranno essere mantenuti conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto, nel rispetto dei criteri di dimensionamento fissati dalla D.G.R. 1053/2003 e s.m.i.
2. Diversi sistemi di trattamento e di scarico delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti agli atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
3. Il Titolare dello scarico non deve aumentare gli abitanti serviti.
4. Il Titolare dello scarico deve adottare tutte le misure necessarie per evitare inquinamento, anche se temporaneo.
5. Lo scarico, ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e s.m.i. e considerata la limitata consistenza in A.E. dello scarico originato dalle attività svolte, non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni gestionali operative atte a garantire il buon funzionamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue. A tal fine il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - a) le fosse Imhoff siano dotate di idonee tubazioni di ventilazione di altezza adeguata e sfocianti in zona dove non possano essere arrecati fastidi, e finalizzate a garantire l'allontanamento dei prodotti gassosi della degradazione della sostanza organica;
 - b) i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando e realizzando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
 - c) i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
 - d) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque reflue domestiche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
 - e) i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche (fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico) dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo, pulizia e manutenzione da ditta specializzata affinché non sia compromessa la capacità depurativa dell'impianto;
 - f) al fine di garantire l'efficienza depurativa del filtro batterico anaerobico si dovrà procedere al controlavaggio del filtro (con frequenza almeno annuale) e alla sostituzione del materiale filtrante (quando necessario);
 - g) lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e degli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;
 - h) la rete di raccolta delle acque reflue domestiche non sia mai utilizzata per scaricare acque reflue industriali, acque meteoriche o comunque acque diverse dalle sole acque reflue domestiche;

- i) siano effettuati periodici interventi di manutenzione al fosso ricettore per un tratto di almeno 30 m a valle dello scarico (quali p.e. eliminazione della vegetazione spontanea in eccesso o mantenimento della regolare sezione idraulica), al fine di garantire il regolare deflusso delle acque ed evitare problematiche ambientali (quali ristagni, impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol) e/o inquinamenti della falda freatica superficiale;
 - j) di tutti gli interventi di manutenzione sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
6. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
 7. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
 8. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
 9. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dall'Ente gestore del corpo idrico superficiale ricettore.
 10. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Copia delle autorizzazioni allo scarico in acque superficiali Prot. n. 5763 del 28/05/2009 e Prot. n. 8649 del 18/09/2013 rilasciate dal Comune di Sala Bolognese (BO).

Pratica Sinadoc 12500/2017

Documento redatto in data 21/09/2017

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.